



UMG
dubium sapientiae initium

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

**Gara Europea a procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro per l'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro - CIG905462943A
ID G00203**

Si comunica che l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I chiarimenti saranno visibili sui link: www.unicz.it

alla pagina <http://web.unicz.it/it/news/94012/gara-europea-a-procedura-aperta-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-per-l-affidamento-del-servizio-di-somministrazione-di-lavoro-per-l-umg-di-catanzaro>

E alla pagina

<https://unicz.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G00203&csrf=H2TQTH1LCG1AVUZC1WYBAJODW29ECGM>

1) Domanda: *“ in ordine al tema della sicurezza in conformità del dettato normativo dell'art 35 D.Lgs 81/2015 l'Agenzia deve informare/formare i lavoratori sui rischi generici, mentre la formazione sui rischi specifici così come la sorveglianza sanitaria è in capo all'utilizzatore. Si chiede conferma*

Risposta: la risposta è confermativa. Come riportato all'art. 6, comma 2, del Capitolato tecnico “L'Università/committente si impegna inoltre a: (. . .)

- erogare, ad ogni lavoratore somministrato, una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 35 co. 4 del d.lgs. 81/2015;
- erogare, ad ogni lavoratore somministrato, le visite di sorveglianza sanitaria, utili ad accertare l'idoneità del lavoratore stesso a svolgere le mansioni previste, il tutto in conformità della normativa vigente in materia.

2) Domanda: *“ . . . per quanto riguarda le assenze a vario titolo del lavoratore queste si ritengono a carico dell'APL? le festività ricadenti di domenica o infrasettimanali (nel periodo contrattuale) potranno essere fatturate separatamente?*

Risposta: L'Università/Committente corrisponderà all'Agenzia esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate, secondo le tariffe orarie prestabilite, incrementate del margine d'agenzia aggiudicato in sede di gara oltre IVA. Pertanto, in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto al Somministratore (Agenzia), il quale dovrà comunque retribuire il prestatore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. È altresì esclusa la corresponsione di quanto dovuto in caso di assenza per ferie, festività, ex festività e/o permessi personali o sindacali, assenze e aspettative di qualsiasi tipologia. L'unico compenso a carico dell'Università è costituito dalla tariffa oraria prestabilita, incrementata del margine di agenzia aggiudicato, da applicarsi esclusivamente alle ore effettivamente lavorate. In capo all'aggiudicatario resterà comunque l'obbligo di retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo.

3) Domanda: “. . . trova applicazione la c.d. clausola sociale ai sensi dell'art 31 CCNL Agenzie di somministrazione? in caso di risposta affermativa, ai fini di una corretta valutazione economica, si chiede di conoscere il n di risorse attive ad oggi, mansione, durata contrattuale e fornitore uscente.

Risposta: Nella presente iniziativa non è prevista la clausola sociale.

Si fa presente che con riferimento alle procedure di affidamento di appalti pubblici, l'art. 50 co. 1 del D.lgs. 50/2016 dispone quanto segue: “1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto”. Ne consegue che l'obbligatorietà riferibile all'inserimento della clausola sociale non trova applicazione nel caso di appalti aventi ad oggetto “servizi di natura intellettuale”, quale quello in oggetto.

Responsabile del Procedimento

f.to Dott.ssa Anna Daniela Severelli

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)